

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”

CONVENZIONE PER INDIRIZZI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE PRESSO L'UNIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE

L'Anno il giorno del mese di , nella residenza municipale di con
sede in , ,

TRA

Il **Comune di Piario** (Bg) in persona del Sindaco Pietro Visini - domiciliato per la sua carica presso il Comune di Piario, che interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.57 del 15.12.2014;

Il **Comune di Villa d'Ogna** (Bg) in persona del Sindaco Angela Bellini - domiciliato per la sua carica presso il Comune di Villa d'Ogna, che interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.47 del 15.12.2014;

E

L'Unione di Comuni Lombarda “Asta del Serio” in persona del Presidente, Angela Bellini, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione,, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera assembleare n.9 del 09.07.2016;

PREMESSO

- Che i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d'Ogna, con deliberazioni n.11 del 16/04/2014, n.7 del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, denominata “UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO”;
- Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- Che l'atto costitutivo, portante repertorio n.1393, è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 14.05.2014 e registrato in data 03.06.2014;
- Che gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati, così come previsto dallo statuto;
- Che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.8 del 10.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato modificato lo Statuto dell'Unione;
- Che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 14 del 19.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato modificato lo Statuto dell'Unione;
- Che l'articolo 5 dello statuto prevede che i Comuni aderenti all'Unione possano attribuire all'Unione stessa le seguenti funzioni:
 - a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- j-bis) Servizi in materia statistica.

L'Unione, in riferimento all'articolo 18 della L.R. 19/2008 e a quanto stabilito dal comma 1 esercita comunque in forma associata, per tutti i comuni che le compongono, tutti i seguenti servizi:

- a) Sistemi informativi;
- b) Ufficio tecnico;
- c) Gestione economico-finanziaria;
- d) Gestione tributi;
- e) Urbanistica e gestione e tutela del territorio;
- f) Organizzazione e personale;
- g) Polizia locale;
- h) Servizi socio assistenziali.

- Che l'articolo 6 dello Statuto prescrive che il trasferimento delle competenze deliberato dai comuni si perfezionerà mediante una deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;
- Che con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Piario n. del e del Consiglio Comunale del Comune di Villa d'Ogna del , dichiarate tutte immediatamente eseguibili, è stato deliberato il trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda *Asta del Serio* delle funzioni meglio appresso individuate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscrittori comparenti nella loro qualità di Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni Lombarda *Asta del Serio* si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

La titolarità dell'indirizzo politico e della potestà regolamentare, fatte salve le competenze che per legge restano in capo al Sindaco o al Comune, spetta agli organi competenti dell'Unione.

Art. 3 Finalità.

La gestione associata è finalizzata a garantire:

- L'ottimizzazione di mezzi, strutture e personale da destinare alla realizzazione fattiva della funzione trasferita;
- La razionalizzazione, attraverso una gestione unitaria del servizio, delle risorse economiche necessarie per il funzionamento del servizio;

Art. 4 Servizi trasferiti

Per le seguenti funzioni e servizi, l'indirizzo politico e la potestà regolamentare rimane di competenza dei singoli Comuni:

1. Pianificazione del territorio di ciascun Comune;
2. Definizione e riscossione delle aliquote tributarie in capo a ciascun Comune;
3. Attività dei servizi demografici, tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, fatta salva la possibilità di attribuire al personale dell'Unione competenze relative ai predetti servizi.

Art. 5 Decorrenza e durata della convenzione

- La convenzione decorre dal 01/01/2017 e comunque dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 dei singoli Comuni, onde consentire il trasferimento all'Unione dei fondi necessari per il suo funzionamento, che verranno quantificati materialmente in sede di approvazione del Bilancio dell'Unione 2017. La suddetta decorrenza avverrà per tutte le funzioni ad eccezione della funzione dei sistemi informativi, in riferimento all'articolo 18 della L.R. 19/2008, che partirà dalla sottoscrizione della presente convenzione. Da tale data l'Unione assume le competenze specificate dall'articolo 2 della presente convenzione, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti la materia trasferita, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 4;
- La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2050.

Art. 6 Ambito territoriale

L'ambito territoriale per l'esercizio della funzione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione. Il centro direzionale è individuato presso l'Unione di Comuni Lombarda *Asta del Serio* avente sede in Villa d'Ogna, come previsto dallo Statuto dell'Unione. Presso ciascun comune è presente un presidio di rapporto con il pubblico. Le attività organizzative sono demandate alle decisioni della Giunta dell'Unione.

Art. 7 Direzione della struttura

La direzione dei servizi dell'Unione è attribuita al Segretario dell'Unione. Il responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo dei responsabili delle funzioni all'uopo nominati sulla base delle esigenze del servizio. In particolare il responsabile dell'Unione provvede a realizzare gli obiettivi affidatigli dall'Assemblea e dalla Giunta dell'Unione, avendo cura di tenere sempre uno stretto rapporto, oltre che con il Presidente dell'Unione, con i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 8 Strumenti di programmazione degli obiettivi da perseguire nella gestione della funzione

I programmi ed i progetti dell'Unione sono contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Unione. Questi sono elaborati sulla base degli indirizzi, obiettivi e risorse a disposizione dell'Unione derivanti da trasferimenti della Regione, di altri enti, dei Comuni o dai proventi dei servizi dell'Unione. Per ciascun esercizio finanziario, entro il mese di settembre dell'anno precedente, viene elaborato dall'Assemblea dell'Unione, un programma di interventi, articolato in progetti, anche sviluppati nel medio e lungo periodo, per i quali sono indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione, come base di confronto per i Comuni aderenti all'Unione.

Art. 9 - Forme di consultazione

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia, anche in formato digitale e con posta certificata, degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea dell'Unione relativi ai servizi nonché le più importanti comunicazioni.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

Le spese derivanti dalla gestione del servizio sono ripartite tra i Comuni associati che hanno conferito la funzione secondo i seguenti criteri:

1. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. In altri termini, la spesa del personale è quindi posta a carico dell'Unione fatto salvo il rispetto delle normative vigenti;
2. Le spese relative alle procedure dei sistemi informativi seguiranno il seguente riparto tra i Comuni aderenti:
 - a. 20% della spesa in parti uguali tra gli Enti aderenti, l'80% della spesa in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le spese per le funzioni svolte dall'Unione di Comuni lombarda *Asta del Serio*, fatta eccezione per le spese del personale per la quale si adotterà il principio precedentemente enunciato, quindi sia di carattere generale che riferite all'ufficio di direzione del servizio, quantificate secondo il sistema del centro di costo, sono ripartite tra tutti i comuni in ragione della seguente formula/parametro/indicatore:
 - a. 30% della spesa in parti uguali tra gli Enti aderenti, il 70% della spesa in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

I punti 1 e 3 indicati possono essere eventualmente modificati in riferimento a diversi accordi intervenuti fra Comuni e l'Unione.

Qualora si dovessero presentare necessità urgenti e improcrastinabili, il Comune di Villa d'Ogna avrà la facoltà di anticipare le somme necessarie per gli adempimenti dell'Unione, salvo poi il recupero delle stesse attraverso il riparto tra i Comuni aderenti.

Gli eventuali trasferimenti riconosciuti dalla Regione Lombardia, Stato o altri Enti per lo svolgimento, in forma associata delle funzioni, sono utilizzati dall'Unione preferibilmente per investimenti finalizzati al potenziamento e miglioramento qualitativo dei servizi.

Sulla base della formula/parametro/indicatori sopra enunciata, i Comuni prevedono nel loro bilancio le risorse da trasferire all'Unione per la gestione associata del servizio. I pagamenti delle somme previste nel bilancio del Comune destinate all'Unione sono trasferiti nel rispetto della seguente tempistica:

- 30% delle previsioni entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- 50% delle previsioni entro il mese di giugno di ciascun anno;
- Saldo entro il mese di novembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'Unione provvederà ad inviare ai Comuni il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel precedente esercizio per i dovuti conguagli.

Art. 11 - Spese di investimento

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale. Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni è finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale sono imputate al comune interessato dall'investimento. Quando l'investimento riguardi più Comuni le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. La titolarità dei beni, mobili o immobili acquisiti, resta in capo all'Unione fatti salvi diritti e doveri in capo in caso di recesso volontario dall'Unione di uno o più dei comuni che hanno provveduto a finanziarla. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 12 - Beni strumentali

L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- a) Per l'arco orario necessario, in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti funzioni e servizi hanno allocato l'esercizio dei servizi di cui trattasi;
- b) In comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, tutte le dotazioni tecnologiche, le infrastrutture di rete, gli impianti ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio.

Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti secondo i criteri previsti dall'articolo 10 della presente convenzione.

Ogni spesa derivante da interventi di manutenzione straordinaria della porzione di immobile sono, fatti salvi specifici patti contrari, posti a carico del comune. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la proprietà o altro diritto reale di godimento, sia dei beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che dei beni immobili di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione. I beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite, devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni. L'Unione può concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni.

Art. 13 - Proventi derivanti dall'attività di vigilanza, dalle sanzioni amministrative e dalla funzione tributaria

La sovranità fiscale delle imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie e la relativa potestà impositiva e regolamentare rimane in capo al singolo Comune nel cui bilancio vengono introitate.

I proventi derivanti dalla attività di vigilanza, accertamenti, contestazioni di eventuali abusi e relative applicazioni di sanzioni amministrative, già di spettanza dei Comuni, indipendentemente dal luogo ove viene comminata la sanzione, sono incassati dall'Unione.

Art. 14 - Recesso – Revoca

Ognuno dei comuni convenzionati potrà chiedere il recesso o lo scioglimento anticipato della convenzione da attuarsi mediante deliberazione del consiglio comunale da inviare all'Unione e agli altri Comuni convenzionati, prevedendone la decorrenza entro 180 gg. dalla data di notifica tramite PEC della delibera di recesso senza che nulla sia dovuto.

Art. 15 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Tribunale di Bergamo

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 17 - Registrazione

Il presente atto, composto da n. 6 (sei) pagine - sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Piario

Par il Comune di Villa d'Ogna

Per l'Unione dei Comuni
